

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FABBRI, SCEVAROLLI, MANCIA e GEROSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1987

Divieto durante gare e manifestazioni di usare volatili o altri animali in genere per il tiro a volo

ONOREVOLI SENATORI. – Il problema umanitario e civile della abolizione del tiro al piccione, pratica giustamente invisa alla stragrande maggioranza dei cittadini, e già stato affrontato anche dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna da cui trae origine la presente proposta di legge.

L'iniziativa, auspicata dalla maggioranza di ogni ceto sociale, è di per sè motivo di successo civile e morale, ed è confortata inoltre da un vasto consenso popolare espresso con invio di lettere e petizioni nella speranza che tali sostegni aiutino ad una rapida trasformazione del progetto in legge operante.

Pertanto è da sperare in un sollecito esame del provvedimento di legge per l'abolizione della pratica del tiro a volo a volatili o animali in genere.

Sul piano regionale, valutazioni di ordine

giuridico sostengono la improponibilità di norme regionali per legiferare in materia, per cui l'argomento in oggetto viene posto all'attenzione della competenza parlamentare per non lasciare cadere il prezioso patrimonio di consensi nazionali manifestati a questa iniziativa di profonda concezione umana e civile.

Questa proposta consente di affrontare il problema in termini precisi e tali da non lasciare più sussistere alibi e dubbi giuridici di sorta, e di portare l'abolizione del tiro al volatile ad essere finalmente affrontata e risolta.

I proponenti ritengono che non si debba lasciare intentata nessuna strada che possa auspicabilmente portare tutte le forze politiche ad esprimersi positivamente in ordine all'abolizione della pratica di quell'abominevole e ignominioso esercizio cosiddetto «sportivo» del tiro a volo ai volatili ed agli animali in genere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È vietato a chiunque far uso di piccioni, o di altri animali in genere, in tutte le gare o manifestazioni sportive, anche di carattere sperimentale o addestrativo, di tiro a volo.

Art. 2.

1. La lettera *q*) dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituita dalla seguente:

«*q*) usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo».

Art. 3.

1. Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di lire 10.000.000.

Art. 4.

1. La regione, i sindaci dei comuni e i presidenti delle amministrazioni provinciali si avvalgono, per il rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli, del proprio personale di vigilanza, con la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche in collaborazione con le guardie venatorie volontarie, e di tutti gli strumenti di controllo che la legge prevede.